



PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT  
EUROPA-PARLAMENTET EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT  
PARLEMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS  
EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT  
IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT PARLAMENT EUROPEJSKI  
PARLAMENTO EUROPEU EURÓPSKY PARLAMENT  
EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

## **DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE**

### **DIREZIONE UFFICI ESTERNI**

#### **BANDO DI GARA**

**RM/44/2009**

**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI :**

**Gestione, magazzinaggio e diffusione del materiale divulgativo e promozionale dell'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento europeo (comprese piccole strutture espositive)**

**CAPITOLATO D'ONERI E SPECIFICHE TECNICHE**

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 e del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del Regolamento finanziario come modificato dai regolamenti (CE, Euratom) n. 1261/2005, del 20 luglio 2005, n. 1248/2006 del 7 agosto 2006 e n. 478/2007 del 23 aprile 2007, il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare il presente bando di gara finalizzato **all'affidamento dei servizi di :**

**Gestione, magazzinaggio e diffusione del materiale divulgativo e promozionale dell'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento europeo** (comprese piccole strutture espositive)

## 2. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'APPALTO

Nell'ambito delle proprie attività di comunicazione pubblica, l'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento europeo (in appresso "l'Ufficio") produce e distribuisce documentazione, pubblicazioni ed altro materiale divulgativo, nonché articoli promozionali (gadget) relativi all'Unione europea ed in particolare al Parlamento europeo. Il materiale viene inoltre movimentato su domanda ed in particolare in occasione di fiere, mostre e altri eventi pubblici. L'appalto comprende inoltre la custodia e movimentazione di una piccola struttura espositiva portatile "a valigia" delle dimensioni, aperta, di 2x3 m.

Il Parlamento europeo intende **appaltare l'intera gestione del ciclo logistico del materiale**, come descritto nelle specifiche seguenti.

A titolo illustrativo si indicano di seguito alcuni esempi tipici del materiale ricevuto, tenuto in magazzino, confezionato e distribuito per conto dell'Ufficio nella prima metà del 2009:

- 50.000 manifesti in formato 70x100, imballati all'origine in rotoli da 100 pezzi;
- 100.000 copie di un kit contenente due opuscoli in formato A5 e un DVD, imballato all'origine in scatole di 40 pezzi;
- diverse tirature di 25-50.000 copie di opuscoli in formato A4 , A5 o inferiore;
- 100.000 cartoline promozionali in formato 7x10.
- 5.000 shopper
- diverse decine di migliaia di piccoli articoli promozionali (penne, spillette, t-shirt).

Il contraente dovrà essere in condizioni di gestire l'intera giacenza del materiale dell'Ufficio. L'attuale giacenza (agosto 2009) è immagazzinata in circa 300 m<sup>3</sup>.

Nel periodo gennaio-maggio 2009 l'Ufficio ha disposto circa 300 spedizioni di materiale su tutto il territorio nazionale, per un volume variabile da un singolo collo del peso di 2-3 kg fino a più bancali di circa 400-500 kg.

Le spedizioni avvengono in genere con un preavviso minimo di 24-48 ore. Raramente le spedizioni sono destinate all'estero.

**Inoltre, l'Ufficio richiede frequentemente la consegna urgente di piccoli quantitativi di materiale presso la propria sede: per esempio 1-2 colli contenenti 50-100 copie di pubblicazioni o 100-200 pezzi di articoli promozionali da distribuire al pubblico in occasione di manifestazioni dell'Ufficio.**

Verrà concluso con l'aggiudicatario un contratto di durata annuale, rinnovabile fino a un massimo di tre volte. L'esecuzione dell'appalto inizierà solo dopo la firma del contratto. Lo schema di contratto è allegato al presente capitolato.

### **3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI**

Il servizio si articola in:

1. ricezione del materiale;
2. magazzinaggio del materiale ed eventuale smaltimento;
3. confezionamento dei colli;
4. spedizione e consegna del materiale ai destinatari;
5. eventuali altri servizi.

#### **1. Ricezione del materiale**

Il contraente riceve il materiale dai fornitori (in Italia e all'estero) indicati di volta in volta dall'Ufficio con un preavviso di almeno 48 ore.

Il contraente garantisce la ricezione del materiale nei giorni feriali, per almeno 8 ore giornaliere, in orari prestabiliti da concordare con l'Ufficio.

All'arrivo del materiale, il contraente, con proprio personale,

- provvede allo scarico;
- verifica la conformità, sia rispetto a quanto indicato sulla bolla di accompagnamento, sia rispetto a quanto indicato dall'Ufficio;
- rilascia al trasportatore le ricevute di ricezione come da prassi, precisando sempre "ricevuto salvo verifica della conformità";
- dà immediata comunicazione della ricezione per posta elettronica o fax all'Ufficio, segnalando eventuali anomalie (quantità, natura del materiale, eventuali danni);

- registra, con modalità indicate dall'Ufficio, gli estremi del materiale in arrivo (tipo, titolo della pubblicazione o descrizione sommaria dell'articolo, quantità, tipo di imballaggio, peso totale) in un apposito inventario in formato elettronico.
- consegna all'Ufficio la quantità indicata di copie o pezzi di ciascun **nuovo** lotto di materiale ricevuto, di norma 100 copie per le pubblicazioni e 100 pezzi per gli articoli promozionali.

## **2. Magazzinaggio del materiale ed eventuale smaltimento**

Il materiale viene custodito e immagazzinato dal contraente, sotto la propria responsabilità, in un deposito atto a preservarlo da ogni alterazione.

Il deposito dovrà trovarsi a una distanza dalla sede dell'Ufficio (Roma, via IV novembre 149) tale da permettere la consegna di piccoli quantitativi di materiale dal deposito all'Ufficio **entro 24 ore** dalla richiesta.

Il contraente stipula un'apposita assicurazione a copertura dei rischi dovuti alla perdita o al danneggiamento del materiale dell'Ufficio, al fine di ricostituire le scorte o risarcire il Parlamento europeo. In caso di sinistro o furto, il contraente prende tutte le misure atte a limitare i danni e ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio.

Su istruzione scritta (e-mail o fax) da parte dell'Ufficio, il contraente provvede inoltre allo smaltimento del materiale obsoleto o comunque non più utilizzabile, conformemente alla normativa vigente e alle migliori prassi in materia di riciclo (per esempio della carta) e gestione dei rifiuti. Il materiale così smaltito viene scaricato dall'inventario.

## **3. Confezionamento dei colli**

L'Ufficio richiede il confezionamento e la spedizione di ciascun lotto di materiale con una unica istruzione scritta trasmessa per e-mail o fax, nella quale sono specificati gli articoli da spedire, il destinatario e ogni altra informazione utile. Ricevuta l'istruzione, da parte dell'Ufficio, il contraente provvede al più presto a confezionare il materiale in colli affinché siano pronti per la spedizione.

Ciascun collo dovrà indicare in modo leggibile l'origine ("Parlamento europeo") e la natura del contenuto, per esempio il titolo della pubblicazione e il numero di copie oppure il tipo di articolo promozionale e il numero di pezzi.

## **4. Spedizione e consegna del materiale ai destinatari**

Salvo diversa istruzione dell'Ufficio, una volta confezionati i colli, il contraente provvede immediatamente alla spedizione.

La consegna a destinazione dovrà avvenire **entro il terzo giorno** lavorativo successivo a quello di invio dell'istruzione scritta. Fanno eccezione le consegne di piccoli quantitativi di materiale alla sede dell'Ufficio, che dovranno avvenire **entro 24 ore** dalla richiesta, come indicato sopra.

Il contraente concorda con l'Ufficio modalità di consegna con preavviso telefonico al destinatario, prevedendo almeno un secondo passaggio gratuito in caso di indisponibilità del destinatario al primo passaggio.

In caso di istruzioni relative a quantità di materiale particolarmente ingenti, o a spedizioni particolarmente complesse (destinatari multipli) e ogniqualvolta per motivi indipendenti dalla volontà del contraente non sia possibile garantire la consegna entro il terzo giorno lavorativo, il contraente lo segnala immediatamente all'Ufficio, dandone chiara motivazione, ed indicando un termine alternativo per la consegna. In tal caso il contraente attende un'ulteriore conferma scritta (e-mail o fax) dell'Ufficio prima di procedere.

Il contraente dovrà in qualsiasi momento essere in grado di riferire all'Ufficio in merito allo stato di spedizione dei colli.

Il contraente tiene un inventario in formato elettronico in base alle indicazioni dell'Ufficio.

Il contraente invia all'Ufficio a cadenza almeno mensile un rapporto (in forma tabellare) in merito al numero di consegne avvenuto nel mese precedente, al tasso di mancati recapiti, alla puntualità di consegna nonché a ogni altro elemento significativo.

## **5. Eventuali altri servizi**

Le condizioni per eventuali servizi aggiuntivi legati alla ricezione, magazzinaggio, confezione dei colli e spedizione di materiale dell'Ufficio, diversi da quelli descritti sopra, saranno convenute di volta in volta con il contraente.

In deroga a quanto sopra, eventuali operazioni di ritiro di materiale presso terzi, comprese le operazioni di carico, sono considerate analoghe a una spedizione ai sensi del punto 4 e il relativo corrispettivo è calcolato in EUR/Kg + EUR/Km come precisato al successivo punto 9. In fase di prima esecuzione del contratto il contraente provvede con queste modalità al ritiro di tutto il materiale divulgativo e promozionale in giacenza presso l'attuale deposito.

## **4. PARTECIPAZIONE**

La partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici che rientrano nel campo d'applicazione dei Trattati come pure a tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore degli appalti pubblici, secondo il disposto di detto accordo.

Ai fini della determinazione della loro ammissibilità, gli offerenti dovranno indicare nell'offerta lo Stato in cui hanno sede o in cui sono domiciliati. Essi presenteranno anche le prove richieste in materia dalla loro legislazione nazionale.

## **5. ATTESTAZIONE DELLO STATUS**

Il Parlamento europeo può invitare l'offerente a provare l'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto secondo la legislazione nazionale. A tal fine, l'offerente presenterà idonea documentazione. A titolo di esempio, il Parlamento europeo potrà accettare l'iscrizione nel registro commerciale o all'albo professionale; una dichiarazione giurata o un attestato di appartenenza a un'organizzazione specifica; l'iscrizione al registro IVA. Se nessuno degli atti menzionati costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale autorizzazione, il Parlamento europeo potrà accettare altri documenti ufficiali equivalenti forniti dall'offerente. In caso di raggruppamento economico, la prova dell'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto sarà richiesta a ciascuno dei membri del raggruppamento.

## **6. RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI**

Sono autorizzati a presentare offerte i raggruppamenti di operatori economici. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di esigere che il raggruppamento rivesta una precisa forma giuridica. Tale requisito potrà essere comunicato dal Parlamento europeo in qualunque momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e comunque anteriormente alla firma del contratto.

Gli offerenti membri del raggruppamento economico comunicheranno in modo particolareggiato le disposizioni contrattuali vigenti fra i membri.

Il raggruppamento di operatori economici giustificherà nell'offerta la propria forma giuridica. La forma giuridica potrà essere una delle seguenti:

- entità con personalità giuridica riconosciuta da uno Stato membro;
- entità senza personalità giuridica, ma che offra al Parlamento europeo una sufficiente tutela dei suoi interessi contrattuali (a seconda dello Stato membro interessato, può trattarsi, per esempio, di un consorzio o di un'associazione temporanea);
- forma di cooperazione sancita dalla firma di una procura da parte di tutti i partner.

Il documento prodotto dovrà provare lo status ufficiale del raggruppamento.

Il Parlamento europeo potrà accettare forme giuridiche diverse da quelle sopra contemplate, a condizione che prevedano la responsabilità in solido delle parti e siano compatibili con l'esecuzione del contratto.

Le offerte presentate da raggruppamenti di operatori economici devono precisare il ruolo, le qualifiche e l'esperienza di ciascun membro del gruppo. La presentazione dell'offerta viene fatta congiuntamente dagli operatori economici membri, che si assumono così solidalmente la responsabilità per l'offerta e per l'esecuzione del contratto. Gli operatori economici saranno preferibilmente rappresentati da un mandatario comune.

Per i raggruppamenti di operatori economici la prova dell'ammissibilità all'appalto e le prove del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai criteri di esclusione e di selezione saranno forniti da ciascun membro del raggruppamento. Per quanto riguarda i criteri di selezione, il Parlamento europeo può tener conto della capacità degli altri membri del raggruppamento per determinare se l'offerente dispone dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In tal caso sarà richiesto un atto di impegno di tali membri in cui si dichiara che essi mettono a disposizione degli altri membri i mezzi necessari all'esecuzione del contratto.

## **7. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso.

L'offerta deve precisare la parte dell'appalto che l'offerente intende subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Durante la procedura di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione del contratto il Parlamento europeo si riserva il diritto di richiedere agli offerenti informazioni sulla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale dei subappaltatori proposti. Analogamente il Parlamento europeo potrà esigere le prove

necessarie ad accertare se i subappaltatori soddisfano i criteri che regolano i casi di esclusione. I subappaltatori proposti non possono trovarsi in una delle situazioni, descritte agli articoli 93, 94 e 96 del Regolamento finanziario, che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione agli appalti delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo ha facoltà di rifiutare ogni subappaltatore che non sia in regola con i criteri che disciplinano i casi di esclusione (cfr. *punto 12*) e con i criteri di selezione (cfr. *punto 13*).

Il Parlamento europeo dovrà inoltre essere informato dal contraente di ogni ricorso al subappalto non previsto nell'offerta. L'ordinatore competente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore proposto. A tal fine egli potrà richiedere le prove necessarie a determinare se il subappaltatore soddisfa i criteri previsti. L'autorizzazione del Parlamento europeo viene sempre rilasciata per iscritto.

L'aggiudicazione di un appalto a un offerente che propone un subappaltatore nella propria offerta implica il consenso al subappalto.

## 8. CALENDARIO PREVISIONALE DEL BANDO DI GARA

- Termine entro cui devono pervenire eventuali richieste di informazioni supplementari: **15 ottobre 2009**
- Termine entro il quale il Parlamento europeo dovrà rispondere a eventuali quesiti: **23 ottobre 2009**
- Termine per la presentazione delle offerte: **30 ottobre 2009**
- Apertura delle offerte: **4 novembre 2009**

## 9. PREZZI E VALIDITÀ DELLE OFFERTE

I prezzi sono fissi e non rivedibili per l'intera durata del contratto.

I prezzi proposti sono espressi in euro e si intendono forfettari ed onnicomprensivi anche per i Paesi che non fanno parte della zona euro. Per gli offerenti di questi ultimi paesi, l'importo dell'offerta non potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del tasso di cambio. La scelta del tasso di cambio spetta all'offerente, il quale si assume il rischio di cambio.

I prezzi proposti andranno determinati come segue per i vari servizi oggetto dell'appalto (cf. anche l'Allegato B "Scheda finanziaria").

Servizio	modalità di calcolo e fatturazione
- Ricezione, magazzinaggio, tenuta dell'inventario, reporting, spese di gestione e	- il corrispettivo di questi servizi consisterà in un <b>prezzo forfettario annuale</b> , indipendentemente dal volume e numero di colli in giacenza ( <b>prezzo A</b> ai fini dell'aggiudicazione);

ogni altro onere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fatturazione annuale</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- confezionamento dei colli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il corrispettivo di questi servizi consisterà in un <b>prezzo unitario in EUR*Kg</b> di collo confezionato, pesato a cura del contraente secondo le prassi correnti nel settore (<b>prezzo B</b> ai fini dell'aggiudicazione);</li> <li>- fatturazione mensile (separata per confezionamento e spedizione)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- spedizione e consegna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il corrispettivo di questi servizi sarà ottenuto sommando per ciascuna spedizione la componente EUR*Kg di collo ed EUR*km di percorrenza (rispettivamente <b>prezzo C</b> e <b>prezzo D</b> ai fini dell'aggiudicazione); il kilometraggio si intende dal magazzino del contraente alla sede del destinatario, calcolato secondo le prassi correnti nel settore;</li> <li>- fatturazione mensile (separata per confezionamento e spedizione)</li> </ul>

L'Ufficio d'informazione per l'Italia è esente da IVA su tutte le fatture d'importo superiore a € 259,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 72, terzo comma, punto 3 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 modificato dal DPR n. 687 del 23 dicembre 1974, dal DPR n. 288 del 2 luglio 1975 e dal DL n. 323 del 20 giugno 1996.

Le offerte trasmesse si intendono valide per un termine di sei (6) mesi a partire dalla data dell'offerta stessa.

## 10. ASPETTI AMBIENTALI

L'offerente cui sia stato aggiudicato l'appalto si impegna a rispettare le vigenti disposizioni ambientali applicabili al settore oggetto dell'appalto. Al riguardo, si noti che il Parlamento europeo sostiene l'applicazione del sistema di gestione ambientale EMAS. Si vedano al riguardo anche i **criteri di aggiudicazione**.

## 11. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

L'offerente aggiudicatario si impegna a rispettare nel corso dell'esecuzione del contratto una politica di promozione della parità e della diversità assicurando la piena e completa applicazione dei principi di non discriminazione e di parità sanciti dai trattati comunitari. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a creare, mantenere e favorire un ambiente di

lavoro aperto ed inclusivo, rispettoso della dignità umana e dei principi di pari opportunità, incentrati sui seguenti assi prioritari:

- parità uomo-donna;
- occupazione ed integrazione delle persone disabili;
- eliminazione di ogni ostacolo all'assunzione e di ogni discriminazione potenzialmente fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

## **12. CRITERI DI ESCLUSIONE**

### Articolo 93 del Regolamento finanziario

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti gli offerenti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in qualunque altra situazione equivalente, risultante da un procedimento di tipo analogo previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o al versamento delle imposte in base alle disposizioni di legge del paese in cui hanno sede o quelle del paese dell'ente appaltante oppure quelle del paese in cui è prevista l'esecuzione dell'appalto;
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1<sup>1</sup>.

Le lettere da a) a d) non si applicano in caso di acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, presso un fornitore che cessa definitivamente la sua attività commerciale oppure presso un curatore o liquidatore fallimentare attraverso un concordato preventivo o analoga procedura prevista dalle legislazioni nazionali.

---

<sup>1</sup> Articolo 96, paragrafo 1:

L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie: a) a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b); b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio. In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

## Articolo 94 del Regolamento finanziario

Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
- c) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a f).

### **Valutazione dei criteri di esclusione**

Gli offerenti forniranno la seguente documentazione:

- Un estratto recente del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, un documento equivalente rilasciato recentemente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che **l'offerente aggiudicatario non si trova nei casi di esclusione enunciati all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e)** del Regolamento finanziario, riportati sopra.
- Un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello Stato interessato che provi che **l'offerente non si trova nella situazione menzionata all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d)** del Regolamento finanziario (adempimenti contributivi e fiscali). Quando il paese interessato non rilascia il certificato in questione e per gli altri casi di esclusione di cui all'articolo 93 del Regolamento finanziario, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
- una dichiarazione sull'onore, debitamente datata e firmata, con la quale conferma di non trovarsi in alcuna delle situazioni menzionate all'articolo 94 del Regolamento finanziario, riportato sopra.

Gli offerenti sono esonerati dall'obbligo di sottoporre la documentazione relativa ai criteri di esclusione se essa è stata già presentata in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione del Parlamento europeo, a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti in questione e che gli stessi siano tuttora in corso di validità. In tal caso l'offerente è tenuto a dichiarare sull'onore che la documentazione è stata già fornita in occasione di una precedente procedura di gara (che dovrà precisare) e confermare che non sono intervenute modifiche nella situazione documentata.

## **13. CRITERI DI SELEZIONE**

### **Capacità economica e finanziaria**

L'offerente deve disporre di una capacità economica e finanziaria sufficiente a consentirgli di eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali. La capacità economica e finanziaria dovrà essere documentata per mezzo dei **bilanci o estratti dei bilanci degli**

**ultimi due esercizi chiusi**, nel caso in cui la legislazione societaria del paese in cui è stabilito l'offerente prescriva la pubblicazione dei bilanci. In alternativa, la capacità economica e finanziaria sarà comprovata da **una dichiarazione sul fatturato** complessivo e sul fatturato relativo ai servizi oggetto del presente appalto negli ultimi due esercizi chiusi.

Se, sulla scorta delle informazioni fornite, il Parlamento europeo nutre seri dubbi circa la capacità finanziaria dell'offerente o se questa appare manifestamente insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta potrà essere respinta senza che l'offerente possa reclamare indennizzi di sorta.

L'offerente potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa l'impegno da parte di terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di respingere l'offerta.

### **Capacità tecnica e professionale**

L'offerente deve disporre di una capacità tecnica e professionale sufficiente a consentirgli di eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Se, sulla scorta delle informazioni fornite, il Parlamento europeo nutre seri dubbi circa la capacità tecnico-professionale dell'offerente o se questa appare manifestamente insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta può essere respinta senza che l'offerente possa reclamare indennizzi di sorta.

Ai fini del presente appalto, il Parlamento europeo esige dagli offerenti il possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:

- esperienza almeno **triennale** nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- documentata disponibilità delle risorse umane e degli equipaggiamenti tecnici necessari alla prestazione dei servizi.

La capacità tecnica e professionale degli operatori economici sarà comprovata sulla scorta di:

- una dichiarazione relativa ai principali servizi, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione del fatturato e dei destinatari;
- una dichiarazione che indichi l'organico medio annuo dell'offerente negli ultimi tre esercizi;
- una descrizione delle apparecchiature tecniche, degli strumenti e dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'appalto. In particolare, ai fini della valutazione di questo criterio l'offerente alleggerà all'offerta una documentata descrizione del magazzino che si intende utilizzare per il materiale dell'Ufficio nonché delle procedure e misure di sicurezza adottate nella prestazione dei servizi.

L'offerente potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio

presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa l'impegno da parte di terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di respingere l'offerta.

#### 14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti criteri:

##### **Criterio 1:**

**Offerta economica**, valutata con un massimo di 70 punti su 100, così ripartiti tra i prezzi indicati nell'Allegato B:

- prezzo A (forfait annuo): 15 punti all'offerta con il prezzo più basso e punteggio proporzionalmente minore alle altre offerte (ottenuto sottraendo al punteggio massimo un numero di punti pari alla differenza percentuale tra il prezzo più basso e il prezzo da valutare);
- prezzo B (confezione al kg): 25 punti all'offerta con il prezzo più basso e punteggio proporzionalmente minore alle altre offerte (vedi sopra);
- prezzo C (spedizione al kg): 15 punti all'offerta con il prezzo più basso e punteggio proporzionalmente minore alle altre offerte(vedi sopra);
- prezzo D (spedizione al km): 15 punti all'offerta con il prezzo più basso e punteggio proporzionalmente minore alle altre offerte(vedi sopra).

##### **Criterio 2:**

Esperienza nella prestazione di servizi analoghi per enti e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla gestione, magazzinaggio e diffusione di materiale divulgativo e promozionale e alla movimentazione di strutture espositive. L'esperienza sarà valutata per mezzo del **fatturato specifico documentato** negli ultimi tre anni. Per questo criterio sono attribuiti fino a 10 punti all'offerta con il fatturato documentato più alto, e un punteggio proporzionalmente minore alle altre offerte, secondo la formula

$$\text{punteggio da attribuire} = \text{punteggio massimo} * (\text{fatturato da valutare} / \text{fatturato più alto})$$

##### **Criterio 3:**

In sede di valutazione potranno essere premiate, con un massimo di 20 punti, **documentate garanzie e certificazioni di qualità e di buona gestione, anche ambientale** (a titolo esemplificativo: norme ISO della serie 9000 e 14000, eco-label, partecipazione a sistemi pubblici e privati di certificazione della sostenibilità ed efficienza energetica, utilizzo di materiali di imballaggio riciclabili, caratteristiche del parco automezzi etc.).

#### 15. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il Parlamento europeo comunicherà simultaneamente a tutti gli offerenti non aggiudicatari, a mezzo lettera, e-mail o fax, che la loro offerta non è stata accettata. Il

Parlamento preciserà a ciascun offerente i motivi della reiezione dell'offerta informandolo in merito alle vie di ricorso disponibili.

Contestualmente alle notifiche di mancata selezione, il Parlamento europeo comunicherà la decisione di aggiudicazione al vincitore della gara precisando che detta decisione non vincola l'Istituzione. Il contratto potrà essere firmato solo dopo che siano trascorsi quattordici giorni di calendario dalla data successiva a quella di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta.

Qualsiasi contratto firmato prima della scadenza del periodo di quattordici giorni è nullo.

Gli offerenti non aggiudicatari possono ottenere informazioni supplementari sui motivi della reiezione della loro offerta, previa richiesta scritta inviata per lettera, fax o posta elettronica. Solo gli offerenti che abbiano presentato un'offerta ricevibile potranno ottenere, inoltre, informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dell'offerta aggiudicataria nonché sul nominativo dell'aggiudicatario. Si ricorda che sono ricevibili le offerte degli offerenti non esclusi che soddisfano i criteri di selezione. La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

## **16. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA**

Se necessario, dopo la comunicazione dei risultati e anteriormente alla firma del contratto, il Parlamento europeo potrà sospendere la firma del contratto per procedere a un ulteriore esame nel caso ciò sia giustificato dai quesiti o dalle osservazioni formulate dagli offerenti non aggiudicatari o che si ritengano lesi o da ogni altra pertinente informazione ricevuta. I quesiti, le osservazioni e le informazioni in questione dovranno pervenire entro quattordici giorni di calendario dal giorno successivo alla data di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta, o eventualmente alla data di pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di appalto. Gli offerenti sono informati dell'eventuale sospensione nei tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

A seguito dell'ulteriore esame conseguente alla sospensione della procedura, il Parlamento europeo potrà confermare la sua decisione di aggiudicazione, modificarla o, se del caso, annullare la procedura. Ogni nuova decisione sarà motivata e comunicata per iscritto a tutti gli offerenti.